



## COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Ordinanza n. 17 del 16 Giugno 2015

MISURE COMPORTAMENTALI PER I PROPRIETARI E I DETENTORI DI ANIMALI DI  
AFFEZIONE

IL SINDACO

Considerato che pervengono segnalazioni da parte di Cittadini che lamentano la presenza nei parchi gioco, giardini pubblici, marciapiedi e altri luoghi pubblici:

- di cani non al guinzaglio;
- di cani che depongono escrementi sul manto erboso e stradale dei marciapiedi ed altre aree pubbliche;
- di cani che lasciati liberi arrecano disturbo;

Rilevato che tutto quanto sopra esposto arreca disagio:

- Ai Cittadini e al decoro dell'ambiente;
- Ai bambini che sono impossibilitati a giocare liberamente negli spazi a loro dedicati a causa della notevole presenza di escrementi e/o perché spaventati dagli animali stessi;
- Alle persone che possono venire spaventate dai cani lasciati liberi

Considerata la campagna di sensibilizzazione dei Cittadini al maggior rispetto della pulizia dei luoghi pubblici portata avanti dall' Amministrazione Comunale;

Tenuto conto del crescente numero di cani presenti nell'area urbana, con possibili ricadute sull'igiene della città;

Ritenuto opportuno emanare atto tendente alla salvaguardia dell'igiene del territorio dalle deiezioni degli animali sulle aree pubbliche e alla tutela dell'incolumità dei Cittadini da eventuali aggressioni da cani tenuti liberi;

Visto il D.P.R 08.02.1954 n. 320 " Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto il R.D. 27.7.1934 n. 1265 T.ULL.SS.;

Visto il Vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina delle Sanzioni Amministrative;

Vista la legge 24.11. 1981 n°689; .

Visto il TU.E.L. del 18.8.2000 n. 267 art. 50;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute;

Vista la Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13.11.1987, art. 10;

## ORDINA

A far tempo da oggi e fino alla revoca della presente, nelle strade, nelle piazze, aree di sosta e parcheggio, corsie ciclabili e/pedonali, nei giardini pubblici, marciapiedi, portici o altre pertinenze comunque soggette a passaggio e uso pubblico (es. nelle aree pubbliche o nelle parti comuni dei condomini)l'osservanza dei seguenti comportamenti:

- A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta all'uso pubblico:
  - *di condurli al guinzaglio;*
  - *di avere con sé strumenti idonei alla raccolta dei loro escrementi;*
  - *di rimuovere immediatamente le feci;*
  - *di depositare le feci stesse chiuse in sacchetti o involucri idonei atte ad evitarne lo spandimento, nei cassetti stradali o nei cestelli porta rifiuti;*
  - *di utilizzare idonea museruola per i cani di grossa taglia o, comunque, pericolosi, durante manifestazioni, feste, fiere, mercati ecc. e ovunque vi sia raggruppamento di persone oltre che nei pubblici esercizi ove ne è consentito l'accesso;*
- A tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale:
  - *di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa liberamente uscire sulle strade pubbliche;*
  - *di non aizzare i cani tra di loro o contro le persone;*
  - *di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;*
  - *di adottare tutte le misure possibili atte ad evitare che eventuali continui latrati da parte dei cani posseduti possano arrecare disturbo alle persone in qualunque momento della giornata;*
- A chiunque, nel territorio comunale:
  - *di non lasciar vagare il proprio cane, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;*
  - *affidare il cane a persona idonea e in grado di gestirlo correttamente.*

RAVVISATA, altresì, la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della Comunità;

VISTO l'art. 3 del DPR 31 Marzo 1979 che attribuisce ai Comuni funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali sulla protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico;

VISTO l'art. 1 della L. 611/1913 sulla protezione animali e le Convenzioni Internazionali in materia

*ORDINA*

Art. 1

E' fatto assoluto divieto di catturare animali liberi o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, ai servizi pubblici preposti dalla normativa vigente ed agli **appartenenti** ad associazioni zoofile purché specificatamente autorizzati.

Art.2

Agli animali ricoverati in spazi non sufficientemente ampi, dovrà essere consentita la possibilità di fare passeggiate giornaliere di almeno un'ora.

Art.3

Gli animali debbono poter disporre del cibo e dell'acqua pulita necessari e non possono essere esposti a rigori climatici, ne tenuti in luoghi assolati.

Art.4

Il possesso d'un animale deve essere preceduto e seguito dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie a cui appartiene, deve inoltre essere immediatamente curato e soccorso da un veterinario, se ammalato o ferito.

Art.5

Ad un animale ferito è vietato, in occasione d'un infortunio, non prestare, senza qualificato motivo, il proprio aiuto o la propria opera.

Art. 6

- 1.i cani legati dovranno essere fissati ad una leggera catena, lunga almeno due metri, munita d'occhiello, in modo da scorrere su un filo orizzontale lungo almeno cinque metri oppure se fissa, nell'impossibilità di essere scorrevole, di lunghezza non inferiore a metri quattro.
- 2.la cuccia dovrà essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, in materiale impermeabile alla pioggia, con una piccola apertura per l'ingresso, non deve essere umida ne posta in luoghi soggetti ad allagamenti.
- 3.la cuccia e la zona attigua debbono essere pulite.
- 4.il collare dovrà essere flessibile e non stretto, il cibo cambiato ogni giorno, sufficiente e sostanzioso e l'acqua sempre pulita.

#### Art.7

La superficie recintata a disposizione di un cane deve essere consona alle caratteristiche psicofisiche ed etologiche dell'animale, nonché alla taglia, alla razza ed alle attitudini dello stesso.

#### Art.8

E' vietato il trasporto di animali nel bagagliaio degli autoveicoli a tre volumi.

### COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.1954 n. 320, i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; la medesima concessione è prevista per i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché per i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.

### DISPONE

- Salvo che non si tratti di più grave illecito, per le violazioni alle presenti disposizioni, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
- La pubblicazione del presente provvedimento all' Albo Pretorio nonché nei consueti modi e luoghi di diffusione e sul sito istituzionale dell'Ente;
- Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri agenti di forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente;

-- E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente;

-- Le disposizioni della presente avranno efficacia dal 15° giorno successivo alla data della pubblicazione.

### AVVERTE

- che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale.
- che a norma dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Prefetto di Cosenza, oppure, in alternativa, ricorso al T.A.R. Calabria, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034),.

Dalla Residenza Municipale, 16 Giugno 2015

II SINDACO



Avv. Rosanna Mazzia

*Rosanna Tezzi*